



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 58**

Riunione del 4 luglio 2012

**58.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **PALLAVOLO COGEMAL** ssd rl n.p. **Presidente p.t.**
- **MALANGONE CARMINE** n.q. **Presidente p.t. Pallavolo Cogemal.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente-Relatore  
- **Avv. Claudio Zander** - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Vista la relazione con deferimento del Giudice di Lega, del 14 giugno 2012 deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G., in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

**- PALLAVOLO COGEMAL ssd rl , in persona del Presidente p.t.:**

violazione dell'art. 5, punto d) del Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A1 e A2 femminile per l'annata sportiva 2011/2012, per non avere adempiuto alle scadenze del 30 aprile 2012 e 31 maggio 2012 al pagamento delle rate pattuite nei verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi la Camera di Conciliazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile in favore delle atlete Alice Lo Cascio, Daniela Nardini, Alessandra Petrucci, Monika Kucerova, Beatrice Zannotti, Isabella Zilio, Tsekova Petya Lyuboimrova e Giuseppina Astarita nonché del tecnico Mauro Marasciulo.

Per tale violazioni veniva proposta la sanzione:

- della penalizzazione di 5 punti nella classifica di regular season per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 30 aprile 2012;
- ulteriori 5 punti di penalizzazione per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 31 maggio 2012.

**- MALANGONE CARMINE S.S.D.AR.L n.q. Presidente p.t. Pallavolo Cogemal,** per gli stessi fatti contestati al sodalizio con proposta di interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di Società di Lega:

- per anni tre per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 30 aprile 2012;
- di ulteriori anni tre per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 31 maggio 2012.



Nella riunione del 4 luglio 2012 era presente per i deferiti la Dott.ssa Maria Alessandra Termini, anche in sostituzione dell'Avv. Francesco Termini, la quale, riportandosi integralmente alla memoria difensiva del 26 giugno 2012 all'uopo predisposta chiedeva: *"Accertare e dichiarare che la fonte da cui hanno avuto origine le incolpazioni e i relativi procedimenti è unica e che le parti sono già state giudicate e sanzionate con sentenza divenuta cosa giudicata e per lo effetto dichiarare di non aver luogo a procedere e dunque archiviare il presente procedimento"*.

Nessuno è invece comparso per la Lega Pallavolo Serie A femminile.

#### Osserva la Commissione

La vicenda non è nuova a questa Commissione che:

- con comunicato ufficiale n. 23/2012 ha sanzionato gli odierni deferiti con la penalizzazione a carico del sodalizio di 1 punto in classifica e l'interdizione per giorni 15 per il Presidente in ragione del ritardo con cui era stata adita la Camera di Conciliazione per la definizione delle posizioni debitorie nei confronti dei/lle propri/e tesserati/e;

- con comunicato ufficiale n. 38/2012 ha sanzionato gli odierni deferiti con la penalizzazione per il sodalizio di punti 5 in classifica e l'interdizione per anni 3 (successivamente ridotta in appello a mesi 18) per il mancato pagamento della prima rata alla scadenza del 31 marzo 2012.

Appare altresì necessario precisare che i mancati pagamenti oggetto del presente procedimento afferiscono ai medesimi verbali oggetto dei due precedenti procedimenti.

Proprio in relazione al mancato pagamento della prima rata alla scadenza pattuita del 31 marzo 2012, questa Commissione, in considerazione del numero cospicuo delle atlete coinvolte, aveva ritenuto applicare il massimo della sanzione stabilita in 5 punti di penalizzazione a carico del sodalizio e dell'interdizione del Presidente per anni tre.

Senonché, il mancato pagamento delle successive rate relative ai medesimi verbali di conciliazione, integra una ulteriore violazione dell'art. 5, punto d) del Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A1 e A2 femminile e quindi non può trovare accoglimento l'eccezione del *ne bis in idem* formulata dai deferiti secondo i quali il procedimento avrebbe ad oggetto condotte già sanzionate.

Ciò posto, è opinione di questa Commissione che la reiterazione della violazione oggi contestata possa essere considerata quale nuova infrazione disciplinare posta in essere in continuazione della condotta illecita già sanzionata.

Riunite così le due distinte condotte, questa Commissione ritiene equo infliggere alla società deferita una sanzione meno afflittiva di quella



richiesta, anche in considerazione che con precedente comunicato era stata disposta la penalizzazione di 5 punti.

Del resto, non apparirebbe equo riservare a coloro che in sede di conciliazione abbiano concordato un pagamento in ratei plurimi e poi si siano resi inadempienti un trattamento peggiore rispetto a coloro che abbiano mancato di onorare una promessa di pagamento in unica rata, magari per i medesimi importi.

Stesse considerazioni valgono per il Presidente, Sig. Carmine Malagone.

P.Q.M.

La Commissione giudicante nazionale dispone applicarsi:

- l'ulteriore interdizione di mesi **tre** da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega al Sig. Carmine Malagone da aggiungersi alla precedente sospensione di mesi diciotto;
- l'ulteriore penalizzazione di punti **uno** di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2012-2013.

IL PRESIDENTE

Avv. Costanza Acciai

Roma, 24 luglio 2012